

dossier

XIX Legislatura

12 marzo 2024

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

D.L. 19/2024 – A.C. 1752

Parte II – *Profili finanziari*

La relazione tecnica esplicita che la disposizione è volta a chiarire la funzione di supporto del Nucleo, che ha natura tecnica ed è diretta anche ad agevolare il confronto con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR. Al fine di fugare talune incertezze manifestate in passato circa la *governance* dell'istituto, la disposizione ribadisce le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. La disposizione, diretta a precisare il ruolo di supporto svolto dal Nucleo PNRR-Stato Regioni nei confronti delle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano rispetto ai cosiddetti «Progetto bandiera», ha natura ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame specificano che il Nucleo PNRR Stato-Regioni, nello svolgere la funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione di un «Progetto bandiera», è tenuto a favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi che, per altro, non modificano le modalità di finanziamento vigenti.*

Articolo 38 **(Transizione 5.0)**

La norma istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0. In particolare, si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dalle disposizioni in esame.

Le norme dispongono, tra l'altro, in ordine a:

- requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;
- investimenti agevolabili;
- misura dell'agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;

- condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti;
- regime dei controlli;

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

- a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio;
- b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
- c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
- d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
- e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni;
- f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
- g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alla gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni *ex post* e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto ministeriale relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle

verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui alla successiva disposizione nei limiti massimi di 45 milioni.

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 (concessione contributo sotto forma di credito d'imposta) del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20 (implementazione e gestione piattaforma informatica, compiti del GSE), pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo *Next Generation EU* Italia."

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15, afferenti ai crediti di imposta riconosciuti a fronte degli investimenti effettuati sulla base della disposizione in commento, sono quantificati, a norma del comma 21, in complessivi 6.237.000.000 di euro, ripartiti in 3.118,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Invece, gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16, 19 e 20, riferiti allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica deputata alla gestione delle certificazioni, allo scambio dei dati e alle attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei crediti d'imposta anche ai fini del rispetto del limite di spesa, sono quantificati nell'importo massimo di 63.000.000 di euro per l'anno 2024 (1 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura) destinato anche, ove possibile, al supporto alla concessione di altre misure di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. L'importo complessivo è pari a 6.300.000.000 euro, coerentemente con quanto previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai predetti oneri si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo *Next Generation EU*-Italia."

L'istituzione del credito d'imposta determina effetti negativi corrispondenti ai limiti di spesa previsti normativamente, pari a 3.118,5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in termini di indebitamento netto.

Relativamente all'impatto sul SNF e sul Fabbisogno, tenuto conto che la fruizione del credito per gli investimenti effettuati è prevista entro il 31/12/2025, ovvero, per la parte eccedente, in 5 rate di pari importo nei

successivi 5 anni, si hanno i seguenti effetti, sulla base delle fruizioni riscontrate per i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 e, in particolare, per quello relativo agli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico:

EFFETTI FINANZIARI SUL SNF E FB							
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-1.039,5	-3.118,5	-415,8	-415,8	-415,8	-415,8	-415,8	0

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0 consistente, in particolare, nella concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 (concessione contributo sotto forma di credito d'imposta) del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20 (implementazione e gestione piattaforma informatica, compiti del GSE), pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia."

In proposito, si rileva preliminarmente che gli oneri sono configurati in termini di limite di spesa e che è previsto un meccanismo di monitoraggio volto a garantirne il rispetto: sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

Con riferimento agli effetti in termini di fabbisogno e saldo netto da finanziare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'andamento atteso sulla base delle fruizioni riscontrate per i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0, appare comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio sulla stima dei maggiori oneri oggetto di copertura.

Con riferimento all'onere ascritto ai commi 16, 19 e 20 (63 milioni di euro per l'anno 2024), relativo allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica deputata alla gestione delle certificazioni, allo scambio dei dati e alle attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei crediti d'imposta, pur evidenziando che lo stesso è configurato come limite massimo di spesa, andrebbe invece chiarita la motivazione in base alla quale lo stesso sia previsto per il solo anno 2024 a fronte di spese che dovrebbero prodursi

anche per tutto il 2025, almeno quelle relative alla gestione della piattaforma informatica e alle attività di controllo e monitoraggio dei crediti d'imposta.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 21 dell'articolo 38 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo 18, concernenti il credito d'imposta a favore di imprese che realizzano nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, riferiti allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica per consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, pari complessivamente a 63 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse destinate all'Investimento 15 "Transizione 5.0" della Missione 7 "REPowerEU" del PNRR, finanziato dal Fondo Next Generation EU-Italia.

In proposito, si rileva che la disposizione in esame prevede l'integrale utilizzo delle risorse destinate alla dotazione finanziaria del citato Investimento 15 "Transizione 5.0" del nuovo capitolo REPowerEU del PNRR, pari complessivamente a 6,3 miliardi di euro¹⁵². Al riguardo, nel rinviare a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 39

(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

La norma prevede che, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015.

Il citato comma 1 dell'articolo 3 dispone, in particolare, che, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate,

¹⁵² Si veda in proposito la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XIII, n. 2)